

## **TRASPARENZA E PUBBLICITÀ DEI CONTRIBUTI : ADEMPIMENTO ENTRO IL 31/12/2021 PER GLI IMPORTI RICEVUTI NEL 2020 (LEGGE 124/2017)**

Le erogazioni pubbliche ricevute dalle imprese sono oggetto di monitoraggio e pubblicità (entro il 30 giugno di ogni anno), a partire da quanto ricevuto dal 2018 in poi. La Legge n.124/2017 ha infatti introdotto l'obbligo di dare evidenza a "sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro e natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria" ricevuti dalla Pubblica Amministrazione, sopra la soglia di 10.000 euro (importo cumulativo annuo), secondo il criterio di cassa.

Questo obbligo vale per tutti i contribuenti che svolgono attività d'impresa ai sensi dell'art. 2195 del codice civile. Sono esclusi solo i liberi professionisti. **Relativamente ai contributi ricevuti nell'anno 2020 la pubblicazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2021**

L'obbligo è previsto a prescindere dal regime contabile adottato e, quindi, dalle dimensioni dell'impresa.

### **COME ADEMPIERE**

**I soggetti che redigono il bilancio in forma ordinaria** (spa e srl di grandi dimensioni) devono pubblicare gli importi e le informazioni relative nella **Nota integrativa del bilancio d'esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato**.

**Per le micro-imprese, le imprese individuali, le società di persone e le SRL con bilancio in forma abbreviata, le informazioni relative ai contributi pubblici ricevuti dovranno essere riportate sui siti internet aziendali oppure sui portali digitali delle Associazioni di categoria.**

**Le imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato e aiuti de minimis**, soggetti all'obbligo di pubblicazione nel "Registro nazionale degli aiuti di Stato" di cui all'articolo 52 L. 234/2012, possono adempiere agli obblighi pubblicitari semplicemente indicando sul sito internet aziendale (o su quello della propria Associazione di categoria) l'esistenza di tali aiuti, senza il bisogno di fornire informazioni dettagliate.

**In sostanza per gli aiuti di Stato/de minimis contenuti nel registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA) occorre indicare nella nota integrativa (Bilanci ordinari) ovvero sul sito internet o portale dell'associazione di categoria l'esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione sul RNA.**

In sostanza basta inserire la seguente frase:

**"La società ha ricevuto benefici rientranti nel regime degli aiuti di Stato e nel regime de minimis per i quali sussiste l'obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato di cui all'art. 52 della L. 234/2012."**

**N.B. Per le Società che redigono il bilancio in forma abbreviata (a maggior ragione per i bilanci micro) l'obbligo informativo in esame non può essere assolto con l'indicazione nella nota integrativa ma occorre l'utilizzo del sito internet proprio o il portale dell'associazione di categoria.**

### **INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN NOTA INTEGRATIVA**

In merito alle informazioni da riportare in Nota integrativa è stato specificato che le stesse devono essere fornite **"preferibilmente in forma schematica"** e devono essere **"di immediata comprensibilità per il pubblico"**. In particolare devono essere riportate le seguenti informazioni:

*In riferimento all'art. 1, comma 125-bis, Legge n. 124/2017 si segnala che la società ha ricevuto, nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti pubblici in denaro o in natura, non aventi carattere generale, che vengono dettagliati nella seguente tabella.*

**Provvidenze pubbliche ricevute**

<b>Soggetto erogante</b>	<b>Somma incassata</b>	<b>Data incasso</b>	<b>Causale</b>

*La società ha ricevuto nel corso dell'esercizio oggetto del presente bilancio, ossia nel 2020, aiuti di Stato di cui all'art. 52, Legge n. 234/2012 oggetto di obbligo di pubblicazione nel Registro Nazionale Aiuti di Stato e sono indicati nella sezione trasparenza a cui si rinvia.*

### **INFORMAZIONI DA RIPORTARE SUL SITO INTERNET / PORTALE ASSOCIAZIONE**

Come sopra accennato, i soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa adempiono all'obbligo di pubblicità/trasparenza pubblicando le predette informazioni, entro il 30.6 di ogni anno, sul proprio sito Internet o, in mancanza, sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza. Anche per la modalità in esame, può essere utilizzata la formulazione sopra riportata.

**NB** Dal tenore letterale della predetta disposizione, per le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, l'obbligo informativo in esame non può essere assolto con l'indicazione in Nota integrativa ma richiede l'utilizzo del sito Internet/portale dell'associazione di categoria.

### **ESCLUSIONI:**

Si ritiene che le misure di sostegno all'economia concesse dal Governo in considerazione dell'emergenza epidemiologica da coronavirus, **rivestendo carattere generale**, debbano **ritenersi escluse** dall'adempimento in esame (art. 35 del D.L. 34/2019). Possono assumere "carattere generale" sia le agevolazioni finanziarie che le agevolazioni fiscali, quali tipicamente i crediti d'imposta, sia agevolazioni automatiche sia agevolazioni il cui riconoscimento è subordinato alla presentazione di una domanda e all'accertamento – da parte dell'ente erogante – della sussistenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legge istitutiva. Per es: non pare dover essere oggetto dell'informativa la concessione di contributi concessi dalla "Nuova Sabatini". Anche le garanzie pubbliche rilasciate dal Fondo centrale di garanzia per le PMI e da SACE sui finanziamenti bancari dovrebbero essere escluse dagli obblighi di informativa.

Resta fermo che la pubblicazione di erogazioni per le quali tale obbligo non sussisterebbe non determina, evidentemente, l'applicazione di sanzioni, ma, da un lato, produce un aggravio di oneri amministrativi e, dall'altro, inficia l'efficacia dell'informativa.

### **SANZIONI**

In caso di omissione, è prevista una sanzione pari all'1% del contributo ricevuto con un minimo di 2.000 euro e la revoca del contributo qualora non si provveda a sanare l'inadempimento entro 90 giorni dalla contestazione.

### **CRITICITÀ OPERATIVE**

L'operatività dell'obbligo in esame ha sollevato una serie di questioni. Innanzitutto è stato rilevato che per le società di persone/ditte individuali il rispetto di tale adempimento può risultare difficoltoso ed oneroso.

Infatti, per le imprese che non dispongono di un proprio sito Internet, oltre alla difficoltà di individuare l'associazione di riferimento, per l'assolvimento dell'obbligo (pubblicazione delle sovvenzioni ricevute) è richiesto il sostenimento di una spesa non proporzionata alla ratio della disciplina (le associazioni di categoria richiedono il tesseramento, costo circa euro 100). In tale contesto, l'Associazione Nazionale Dottori Commercialisti ha proposto al MISE di poter assolvere all'obbligo "utilizzando" il sito Internet del proprio professionista di fiducia. Inoltre, pur richiesto più volte, non esiste un quadro completo ed esauriente degli aiuti usufruiti da pubblicizzare.

### **COSA FARE**

In mancanza di un sito internet o di un bilancio in forma ordinaria, le aziende devono provvedere all'obbligo di pubblicazione dei contributi ricevuti tramite il sito web delle associazioni di categoria (confcommercio, confesercenti,

confartigianato, casartigiani). In una pagina dedicata saranno pubblicati gli aiuti ricevuti dalle imprese appartenenti alle varie associazioni di categoria.

Diverse associazioni di categoria hanno predisposto un tabella da compilare con il dettaglio degli aiuti. Una volta compilata la tabella viene inviata per essere pubblicata sul sito dell'associazione di categoria di appartenenza.

## **SI RIPORTANO LE RISPOSTE AD ALCUNI QUESITI/ARTICOLI PUBBLICATI DAL SOLE 24 ORE A TESTIMONIANZA DELLA CONFUSIONE CHE REGNA INTORNO A QUESTO ADEMPIMENTO DA TUTTI RITENUTO INUTILE E RIPETITIVO**

### **L'ESPERTO RISPONDE SOLE 24 ORE - Pubblicazione aiuti alle imprese scadenza 31/12/21**

16 dicembre 2021

---

**D: I professionisti sono obbligati? I dati già presenti in RNA sono da pubblicare? I fondi perduti Statali COVID sono da pubblicare? La presentazione del bilancio micro pur in presenza dell'informazione vale? Se un soggetto avesse ottenuto finanziamento D.L. Liquidità (già pubblicato in RNA) e fondo perduto D.L. 34 pari a 1.000, bonus affitti pari a 1.000, moratoria leasing e mutui per sospensione rate: cosa deve pubblicare?**

**R:** Tra i soggetti tenuti all'obbligo di pubblicità/trasparenza dei contributi pubblici ricevuti non figurano i professionisti. La presenza dei dati nel RNA esonera dall'obbligo di pubblicazione a condizione che il soggetto ricevente indichi nella nota integrativa o, se non vi è obbligato a redigerla, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza l'esistenza dei contributi da pubblicare ma già censiti all'interno del Registro; risulterebbe non sufficiente l'indicazione di tali informazioni nel bilancio micro imprese. Considerando la "ratio" della norma consistente nell'evidenziare i "vantaggi economici" ricevuti dai contribuenti, i contributi Covid (come quelli indicati nel caso in esame) non andrebbero pubblicati considerato che si qualificano come una misura agevolativa rivolta alla generalità delle imprese e non a specifiche realtà imprenditoriali; i contributi a carattere selettivo vanno pubblicati. Davide Tersigni

### **L'ESPERTO RISPONDE Pubblicazione Aiuti di Stato**

15 dicembre 2021

---

**D: Entro 31.12.2021 tutti contributi ricevuti/incassati nell'anno 2020, se la somma complessiva è superiore di 10.000€, sono da pubblicare. Questo obbligo si applica anche per i vari contributi "COVID" (diversi fondi perduti, riduzione IRAP, sospensione IMU ect..)?**

**R:** Per il 2021 la decorrenza delle sanzioni per gli obblighi informativi da inserire nei bilanci nelle note integrative sulle erogazioni pubbliche slitta al 1° gennaio 2022. Ciò è stabilito dall'articolo 11-sexiesdecies del DI 52/2021, inserito, in sede di conversione, dall'articolo 1, comma 1, della legge 87/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 146, del 21 giugno 2021. La disposizione in esame ha ad oggetto il termine di cui all'[articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124 del 2017](#). Tale disposizione prevede che "a partire dal 1° gennaio 2020" l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione pari "all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro", nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il medesimo comma 125-ter prevede che, qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme. La legge impone la restituzione entro 90 giorni dalla contestazione dell'illecito amministrativo. La sanzione amministrativa è irrogata dalle stesse pubbliche amministrazioni eroganti il contributo oppure, se i contributi sono erogati da enti privati ([ex art. 2-bis, del d.lgs. 33/2013](#)), dalle amministrazioni vigilanti o competenti per materia. La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla [legge n. 689 del 1981](#). La novità contenuta nel DI 52/2021 consiste nel fatto che è spostato il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni "per l'anno 2021" che "slitta" al 1° gennaio 2022. L'articolo 1-bis, DI 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), introdotto in sede di conversione in legge, ha abrogato l'[articolo 10-](#)

[bis, comma 2, DI 137/2020](#), con la conseguenza che il regime generalizzato di detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap dei contribuiti e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non è più subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Resta ferma la non tassabilità dei predetti contribuiti, prevista dal comma 1 (il cui testo resta invariato) del citato articolo 10-bis. Quindi, i soggetti esercenti attività d'impresa e i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contribuiti e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi. Obiettivamente la norma allo stato attuale è molto complicata; la disposizione introdotta dal legislatore con il decreto Sostegni bis dovrebbe far presupporre che il dato non sia da indicare ma la certezza assoluta, al momento, non è possibile fornirla al gentile lettore. Federico Gavioli

## L'ESPERTO RISPONDE

### Pubblicazione contribuiti pubblici

15 dicembre 2021

---

**D: Una società ha ricevuto nel 2020 aiuti e contribuiti pubblici legati al Covid per un importo superiore a 10.000 €. In particolare ha ricevuto Fondo perduto (Decreto Sostegni e Ristori), la garanzia al 100% prevista dal Decreto Liquidità per finanziamento fino a 25.000 € dei ricavi, il credito d'imposta per canoni d'affitto e l'esenzione del saldo Irap 2019 e 1° acconto 2020. Vanno pubblicati sul proprio sito internet/pagina facebook o, essendo aiuti rivolti alla generalità delle imprese, vanno esclusi dalla pubblicazione?**

**R:** La questione sollevata dall'abbonato tratta un argomento molto ricorrente in questo particolare periodo dell'anno, dopo la proroga concessa per tutto il 2021, dall'articolo 11-sexiesdecies del DI 52/2021, inserito, in sede di conversione, dall'articolo 1, comma 1, della legge 87/2021, pubblicata sulla «Gazzetta Ufficiale» n. 146, del 21 giugno 2021. Sull'argomento va segnalato che l'articolo 1-bis, DI 73/2021 (Decreto Sostegni-bis), introdotto in sede di conversione in legge, ha abrogato l'[articolo 10-bis, comma 2, DI 137/2020](#), con la conseguenza che il regime generalizzato di detassazione ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap dei contribuiti e delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 non è più subordinato al rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19. Resta ferma la non tassabilità dei predetti contribuiti, prevista dal comma 1 (il cui testo resta invariato) del citato articolo 10-bis. Quindi, i soggetti esercenti attività d'impresa e i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i predetti contribuiti e indennità non devono indicare il relativo importo nei quadri di determinazione del reddito d'impresa e di lavoro autonomo, nei modelli Redditi. Non è chiaro, obiettivamente, quale sia il comportamento corretto da tenere con riferimento al legittimo dubbio del gentile lettore; la novità introdotta dal legislatore con il decreto Sostegni bis dovrebbe far propendere per non indicare il dato ma al momento non ci sono certezze sul corretto comportamento da tenere su una norma, tra l'altro, inutile perché si tratta di dati già a conoscenza dell'amministrazione pubblica. Federico Gavioli

## QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

### Aiuti di Stato da rendere pubblici se pari o superiori a 10mila euro



1 novembre 2021 | [Massimo Ianni](#)

*Abbiamo ricevuto notizia da un'associazione di categoria della nostra provincia in merito alla pubblicazione, da parte di società che redigono il bilancio abbreviato/microimprese, società di persone e ditte individuali, delle informazioni relative ai benefici economici pubblici ricevuti nel 2020 (superiore o pari a 10mila euro) sul proprio sito internet o sul portale digitale dell'associazione di categoria di appartenenza. L'associazione ci ha elencato i benefici che sono soggetti all'obbligo di pubblicità e trasparenza: contribuiti in conto capitale, contribuiti in conto esercizio e/o conto interessi, le garanzie pubbliche su finanziamenti ricevuti, contribuiti a fondo perduto erogati per l'emergenza covid-19, credito imposta accisa sul gasolio per autotrazione, contribuiti gse, eccetera. A nostro parere, per i benefici appena elencati, non ci sarebbe obbligo di pubblicazione, in quanto si tratta di benefici economici pubblici aventi "carattere generale". Chiediamo vostro parere.*

G. B. – Piacenza

---

La [legge 124/2017, ai commi da 125 a 129](#), prevede l'obbligo di pubblicazione degli aiuti di Stato se complessivamente di importo superiore a 10mila euro l'anno. In ragione di ciò, vale il criterio di cassa e quindi andranno sommati tutti gli aiuti di Stato incassati dal beneficiario, i benefici economici pubblici come indicato dal lettore, e verificare se nell'anno solare sia stato complessivamente superato il limite di 10mila euro. In caso affermativo, la società sarà tenuta a rispettare l'obbligo di adempiere alla pubblicazione; in caso contrario, invece, non vi sarà l'obbligo. Occorre considerare tutti i vantaggi: sussidi, sovvenzioni, contributi (conto capitale, conto esercizio, conto interessi), vantaggi (garanzie pubbliche su finanziamenti, utilizzo di beni pubblici in condizioni di vantaggio rispetto ai prezzi di mercato). Non vanno conteggiati i vantaggi fiscali che spettano alla generalità delle imprese.

## QUOTIDIANI DEL SOLE 24 ORE

### Aiuti di Stato, mappatura dei contributi già ricevuti con il modello in arrivo



Norme&Tributi Plus Fisco | 4 ottobre 2021 | Fabio Giordano, comitato tecnico AssoSoftware

L'obbligo di rendicontazione degli aiuti di Stato ricevuti, nell'ambito delle sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti», del Temporary Framework, è in continua evoluzione.

### Gli obblighi iniziali

Si era partiti con l'obbligo di compilazione dell'apposita sezione del quadro RS, nel modello Redditi, obbligo poi venuto meno a seguito delle modifiche apportate dal legislatore con l'[articolo 1-bis, del DL 73/2021](#) (aggiunto in fase di conversione), che ha modificato le disposizioni originarie contenute nell'[articolo 10-bis, del DL 137/2020](#). Ne era seguito, ancora nello scorso mese di luglio, l'aggiornamento delle specifiche tecniche dei modelli Redditi 2021, con l'eliminazione dei controlli presenti sulla citata sezione del quadro RS rispetto a quanto indicato nei quadri d'impresa. Con la contestuale necessità di sbloccare tali controlli anche all'interno dei software gestionali, attività che le software house associate ad AssoSoftware hanno svolto con la massima tempestività. In proposito, l'agenzia delle entrate aveva poi ulteriormente chiarito che il regime di detassazione dei contributi e delle indennità, erogati in via eccezionale per effetto dell'emergenza Covid-19, non risulta più subordinato al rispetto dei limiti previsti dal regime temporaneo degli Aiuti di Stato.

### Un quadro ad hoc

Abbiamo poi potuto assistere all'introduzione e alla successiva evoluzione - nei vari modelli di istanza con cui venivano presentate le domande per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto - di uno specifico quadro, all'interno del quale venivano richieste ai contribuenti le necessarie informazioni sugli Aiuti di Stato. Ciò in conseguenza del fatto che il decreto Sostegni bis ([articolo 1, comma 13](#)) aveva affidato all'agenzia delle Entrate il compito di definire le modalità operative per consentire ai soggetti Iva di autocertificare il mancato superamento dei limiti fissati dal Temporary Framework.

Gli Aiuti di Stato hanno quindi trovato spazio in tutte le nuove istanze, ad esempio nel «Quadro A – Elenco degli aiuti ricevuti» di quella relativa al cosiddetto «Contributo a fondo perduto alternativo», il cui termine di presentazione è scaduto lo scorso 2 settembre. Dalla lettura delle istruzioni di tale quadro, si è potuto evincere che il soggetto che richiede il contributo (o il suo rappresentante) è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa al rispetto dei requisiti previsti, in alternativa:

O dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19» e successive modifiche;

O dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione, qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

Per aiutare contribuenti e intermediari fiscali nella comprensione della normativa comunitaria, è stata predisposta dalle Entrate un'apposita guida, pubblicata lo scorso 2 luglio, che aiuta a inquadrare le regole e i requisiti da rispettare.

A rendere ancor più complessa la compilazione del citato quadro, si aggiunge la necessità di indicare in maniera dettagliata tutti gli aiuti di Stato concessi, differenziati per sezione e periodo ammissibile, relativamente al quale si è verificata la sussistenza dei requisiti previsti.

### **Un nuovo modello in arrivo**

Va infine segnalato che potrebbe essere pubblicato entro fine anno - in particolar modo in riferimento alle istanze già presentate in passato anche in merito a contributi locali o regionali che non contenevano le necessarie informazioni sugli aiuti di Stato presenti sui modelli di istanza più recenti - un nuovo modello di dichiarazione, finalizzato a raccogliere tali informazioni, da fornire alla Commissione europea. Dichiarazione da compilare a cura dei soggetti che hanno fruito delle agevolazioni, senza però aver mai compilato l'apposito quadro. Il layout dello stesso dovrebbe in qualche modo essere riconducibile a quello del «Quadro A – Elenco degli aiuti ricevuti», comprensivo di tutte le modifiche che saranno apportate allo stesso nei modelli di istanza di prossima pubblicazione.

Le software house associate ad AssoSoftware, come di consueto, forniranno ai propri clienti il necessario supporto, realizzando le apposite funzionalità necessarie alla presentazione dei nuovi modelli di istanza e, qualora ne fosse confermata la pubblicazione, anche del modello «Aiuti di Stato» di fine anno.

## **L'ESPERTO RISPONDE**

### **Bilancio e contabilità - Sas, pubblicità su Facebook ai contributi ricevuti dal Gse**

16 settembre 2019

---

Una società in accomandita semplice percepisce contributi dal Gse per un impianto fotovoltaico. Tali contributi fanno discendere l'obbligo di dare pubblicità agli stessi, ex articolo [1, commi 125-129, della legge 124/2017](#)? In caso affermativo - visto che non c'è obbligo di pubblicità del bilancio e non si dispone di un sito web o di un'associazione di categoria - dove possono essere pubblicati?

#### **Risposta**

Per rispondere, si richiama l'articolo 35 del DI 34/2019 (decreto crescita) pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.100 del 30 aprile 2019, il quale fornisce importanti chiarimenti in tema di pubblicità delle erogazioni pubbliche. Innanzitutto, la normativa (articolo [1, commi 125-129, della legge 124/2017](#)) introduce uno specifico obbligo di pubblicità a carico delle imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di qualunque genere. Le imprese che redigono il bilancio potranno adempiere a tale obbligo dandone menzione in nota integrativa, che sarà successivamente pubblicata nel Registro delle imprese. Il problema, come evidenziato nel quesito, sorge per tutte quelle imprese che, pur investite da tale obbligo, non redigono il bilancio e non sono, pertanto, obbligate alla sua pubblicazione. Il citato articolo 35 del decreto crescita chiarisce che l'obbligo di pubblicità riguarda anche le imprese non tenute alla redazione e al deposito del bilancio (includendo, quindi, le imprese individuali, le società di persone e le società di capitali che redigono il bilancio "micro", nonché i soggetti in contabilità semplificata o in regime dei minimi e/o forfetario). Tali soggetti potranno assolvere l'obbligo pubblicando i dati, entro il 30 giugno di ogni anno, su propri siti internet o su portali di associazioni di categoria di appartenenza. La mancanza di un proprio sito internet o di un'associazione di categoria di appartenenza non fa venire meno l'obbligo che - secondo quanto affermato dal ministero del Lavoro con la circolare 2/2019 - potrà essere assolto, in mancanza di propri siti internet, anche con pubblicazione dei dati su canali telematici liberamente accessibili al pubblico quali, ad esempio, Facebook («il riferimento ai portali digitali rende possibile l'adempimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza anche attraverso la pubblicazione dei dati in questione sulla pagina Facebook dell'ente medesimo»). In altri termini, i soggetti che percepiscono i contributi pubblici dovranno organizzarsi per adempiere all'obbligo di pubblicità, potendo, a tal fine, ricorrere anche a profili creati ad hoc su social network. In ques'ultimo caso sarebbe interessante capire se il social network prescelto possa, in caso di necessità, rilasciare una certificazione della data di pubblicazione dei dati (che si ricorda deve essere antecedente il 30 giugno di ogni anno), al fine di evitare al soggetto percipiente di incorrere nelle sanzioni che possono arrivare fino alla restituzione delle somme percepite.

## **L'ESPERTO RISPONDE - Obblighi informativi contributi pubblici**

24 giugno 2021

---

**D: In nota integrativa vanno riportate le informazioni relative a contributi pubblici ricevuti nel 2020. Avendo percepito € 12.000 per il contributo GSE per vendita energia elettrica e € 3.000 per i bonus pubblicità ritengo debbasi dichiarare solo il contributo GSE per vendita energia elettrica oppure si deve considerare l'ammontare complessivo sopra i 10.000 e dichiarare tutti e due?**

**R:** La tariffa incentivante percepita a fronte della produzione di energia elettrica da risorse fotovoltaiche in cui viene erogata dal Gse proviene da una società a partecipazione pubblica. Tra le varie novità introdotte dall'[art. 11-sexiesdecies, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52](#), cd. decreto Riaperture, convertito dalla [L. 17 giugno 2021, n. 87](#), c'è anche quella della proroga, al 1° gennaio 2022, della data dalla quale sarà sanzionata, con riferimento al 2021, la violazione degli obblighi di pubblicità relativi ai contributi ricevuti da pubbliche amministrazioni. La normativa di riferimento è contenuta nell'[articolo 1, c. da 125 a 129, L. n. 124/2017](#) (legge annuale per il mercato e la concorrenza) che ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal [D.Lgs. n.33/2013](#). La normativa, tuttavia, è stata modificata dall'[art. 35, c. 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34](#), che ha sostituito gli originari c. da 125 a 129, con gli attuali c. 125, 125-bis, 125-ter, 125-quater, 125-quinquies, 125-sexies, 126, 127, 128 e 129. Il motivo dell'intervento del legislatore, che ha modificato la disposizione, risiede nel fatto che la disciplina introdotta dalla citata [L. n. 124/2017](#) non aveva trovato ancora applicazione, a causa delle difficoltà interpretative delle relative disposizioni, che non specificavano in maniera chiara le differenti modalità di adempimento in capo ai soggetti interessati. Per le imprese, destinatarie dell'obbligo di pubblicazione delle informazioni, è prevista una specifica disciplina circa tempi e modalità per l'espletamento di tale obbligo. In particolare, i soggetti tenuti alla redazione della nota integrativa di cui all'[art. 2195 c.c.](#), devono pubblicare nelle note integrative del bilancio di esercizio e dell'eventuale bilancio consolidato gli importi e le informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni o a partecipazione pubblica. La novità contenuta nel decreto Riaperture ha ad oggetto il termine di cui all'art. 1, c.125-ter, primo periodo, L. n. 124 del 2017. La disposizione contenuta nel citato decreto Riaperture prevede che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni "per l'anno 2021" è "prorogato" al 1° gennaio 2022. Federico Gavioli